



COMUNE DI PISCIOTTA

AVVISO PUBBLICO

Per la diffusione delle principali misure adottate per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19

IL SINDACO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 8 del 8 marzo 2020 recante obbligo di isolamento domiciliare per i soggetti rientrati in Regione Campania dalla Regione Lombardia e dalle Province di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 e ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.10 del 10 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ravvisata la necessità di contribuire ad assicurare la maggiore diffusione possibile delle disposizioni previste nei suddetti provvedimenti;

Richiamati gli articoli 50, comma 5, e 54 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RENDE NOTE

Le seguenti misure di interesse locale volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, previste, dai provvedimenti sopra richiamati, fino al 3 aprile 2020:

- **evitare ogni spostamento delle persone fisiche**, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- **ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;**
- **divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;**

COMUNE DI PISCIOTTA

Via Roma 84066 Pisciotta (SA) tel. 0974/973035 fax 0974/970900 PEC: comune.pisciotta@pec.it

- sono **sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;**
- **si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie**, fermo restando la possibilità di applicare per la durata dello stato di emergenza la modalità di lavoro agile disciplinata dalla legge 22 maggio 2017 n. 81;
- sono **sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico**, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, **grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati**; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
- sono **sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado;**
- **l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone**, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. **Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;**
- sono **chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura;**
- sono **sospese le procedure concorsuali pubbliche e private** ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero in modalità telematica;
- sono **consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- sono **consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui al punto precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori**, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
- sono **adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto** con particolare riferimento a strutture sanitarie e socio-sanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;
- nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o

organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. **La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro**, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

- sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- sono sospese le attività dei negozi di barbiere, parrucchiere e centri estetici.

RACCOMANDA

Di rispettare le seguenti misure igieniche sanitarie previste dall'allegato 1 al D.P.C.M. del 8.3.2020:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- j) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- k) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

AVVERTE

Ai sensi dell'Ordinanza n. 8 del 8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania che **tutti i cittadini che hanno fatto o faranno ingresso in Regione Campania, dalla data del 7 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Verbanco-Cusio- Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno l'obbligo:**

- **di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente (Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Salerno);**
- **di osservare l'obbligo di permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di spostamenti o viaggi e con obbligo di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;**
- **in caso di comparsa dei sintomi compatibili con il contagio da COVID-19, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente (Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Salerno), per ogni conseguente determinazione.**

RAMMENTA

Che l'eventuale inosservanza delle Ordinanze delle Autorità, salve le specifiche sanzioni previste, è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Pisciotta, 10.03.2020

Il Sindaco
f.to on. Ettore Liguori